



# Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

Settore 3° - CORPO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

## ORDINANZA

N. 215 DEL 21/05/2012

Prot. N. 18383 del 21/05/2012

**OGGETTO** : ORDINANZA ISTITUTIVA ZONA TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il Decreto Legislativo 30/04/1992, nr. 285, Codice della Strada (C.d.S.), e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, nr. 495 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (R.d.E.) e successive modificazioni;

**VISTI** in particolare, gli artt. 5, 6, 7, 14, 37 e 38 del citato D. Lgs. 30/04/1992, nr. 285;

**VISTO** in particolare, l'art. 77 del citato D.P.R. 16/12/1992, nr. 495;

**VISTI** gli artt. 4.3 e 5.1 della Direttiva 24/10/2000 Ministero dei LL.PP.;

**VISTE** le Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 126 del 03/03/2004, 286 del 12/09/2008 e 357 del 30/10/2008;

**VISTA** l'Autorizzazione Prot. nr. 100079 dell'11/12/2008 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'Installazione e all'Esercizio dell'impianto di rilevazione accessi dei veicoli alla Z.T.L. del centro Storico;

**VISTA** la direttiva impartita dal Sindaco con nota nr. 13100 di prot. del 13/04/2012 con cui dispone l'avvio sperimentale dell'istituzione della Z.T.L. in tutto il centro storico così come disposto nei citati atti deliberativi 286/2008 e 367/2008 a partire dal 27 Maggio 2012 e limitatamente alle sole giornate prefestive a partire dalle ore 20:00, alle intere giornate festive, nonché alle giornate feriali immediatamente successive le festive fino alle ore 06:00;

**CONSIDERATO** che all'interno del centro storico oltre alla presenza dei siti abitativi, esistono

anche quelli turistico-commerciali i quali sono motivo di incremento considerevole del traffico veicolare e pedonale con ripercussioni di difficoltà nel regolare svolgimento della circolazione stradale, con ricadute sulla qualità della vita dei residenti e non e con notevole disagio e pericolo per i pedoni sull'intera struttura viaria del centro storico da individuarsi nella zona compresa all'interno della c.d. circonvallazione comprendente via Roma, Via Regina Elena, Piazza Umberto I, Via Duca degli Abruzzi, Piazza Osanna, Via Grassi, Piazza Mazzini, Corso Galliano e Piazza Cesare Battisti;

**RILEVATO** che la viabilità del suddetto centro storico ha la zona riservata al transito veicolare pari a una larghezza media di circa mt. 03, i marciapiedi sulla maggior parte della struttura viaria sono inesistenti e laddove esistenti sono larghi in media circa cm. 70/80 ed intervallati da sporgenze immobiliari e comunque non sufficienti a contenere il traffico pedonale, tanto da costringere i pedoni ad occupare la zona veicolare, intralciando il transito dei veicoli e comunque mettendo a rischio la propria incolumità. Inoltre si verifica sovente la sosta dei veicoli sul lato sinistro, lasciandosi in tal guisa uno spazio per il transito inferiore ai mt. 03 (art. 157, co. 4 del C.d.S.). Trattasi di situazioni che nel loro insieme determinano un pericoloso aumento del traffico con conseguente pericoloso aumento dei fattori di rischio che vanno ad incrementare le difficoltà di circolazione e di pericolo soprattutto per i pedoni.

**CONSIDERATO** doversi adottare ogni iniziativa utile affinché si possa assicurare un'efficace garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare nella maglia stradale suddetta e valutate le motivazioni afferenti esclusivamente alla circolazione e sicurezza stradale;

**RITENENDOSI** pertanto, necessario alla luce di quanto sopra, regolamentare e disciplinare l'accesso del traffico veicolare al Centro Storico anche con l'impiego del Dispositivo Automatico di rilevazione accessi;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr. 267 ed, in particolare, l'art. 107;

**VISTO** l'art. 67 dello Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente richiamati e confermati:

- 1) di istituire una Z.T.L. nel Centro Storico di Nardò da individuarsi nella zona compresa all'interno della c.d. circonvallazione comprendente via Roma, Via Regina Elena, Piazza Umberto I, Via Duca degli Abruzzi, Piazza Osanna, Via Grassi, Piazza Mazzini, Corso Galliano e Piazza Cesare Battisti determinandosi in tal modo una linea di confine tra l'area antica con la parte moderna della città. Ciò a titolo sperimentale a partire dal 27 Maggio 2012 e limitatamente alle sole giornate prefestive a partire dalle ore 20:00, alle intere giornate festive, nonché alle giornate feriali immediatamente successive le festive fino alle ore 06:00;
- 2) di istituire nell'ambito di tutto il centro storico il limite massimo di velocità di 30 Km./h e di inibire la circolazione e sosta a tutti i veicoli di portata superiore a t. 1,5. Eventuali eccezioni (specie per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità) e deroghe saranno consentire subordinatamente a specifica istanza e successiva autorizzazione da rilasciarsi a cura del Settore Lavori Pubblici;

- 3) di istituire il divieto di fermata per tutti i veicoli su Piazza Salandra;
- 4) di affidare alla Polizia Municipale l'attività di controllo e di gestione finalizzata al rispetto del C.d.S., inclusa l'attività sanzionatoria ove regolarmente accertata la violazione al vigente Codice della Strada;
- 5) di estendere, per la vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza, anche al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada e a chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare;
- 6) di estendere la regolamentazione della circolazione stradale nel Centro Storico con l'impiego di un dispositivo automatico di controllo degli accessi veicolari nel perimetro della "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" (art. 3 comma 1/54 - 7 comma 9 del C.d.S.) così come delimitato dalla presente ordinanza e dai richiamati atti deliberativi di G.M. 286/2008 e 367/2008 e segnalata con la prescritta segnaletica e quanto indicato nell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle II. e dei TT. (art. 135 comma 14 del R.d.E. e D.P.R. 22/06/1999 n. 250);
- 7) di consentire l'accesso alla Z.T.L. del Centro Storico di Nardò nel senso sopra indicato ai soli veicoli indicati nella richiamata deliberazione di G.M. 126 del 03/03/2004, ossia:
  - a) i veicoli che hanno diritto a circolare nell'Area Pedonale Urbana (Forze di Polizia, mezzi di emergenza, ecc.);
  - b) i veicoli dei medici in visite domiciliari urgenti;
  - c) i veicoli dei portatori di handicap per l'esclusivo servizio di questi ultimi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione al vigente C.d.S.;
  - d) i veicoli a trazione elettrica.

Potranno, altresì, circolare purché muniti di apposito contrassegno da rilasciarsi a cura del Comando Polizia Municipale, esclusivamente i seguenti veicoli:

- a) i veicoli dei residenti;
- b) i veicoli dei proprietari di alloggi che ne abbiano la effettiva disponibilità;
- c) i veicoli dei fornitori degli esercizi commerciali e pubblici per il carico e scarico delle merci limitatamente dalle ore 06,00 alle ore 22,00 (feriali sabato escluso) e dalle ore 06,00 alle ore 12,00 (sabato, prefestivi e festivi);
- d) i veicoli dei titolari di esercizi pubblici e commerciali per il carico e scarico delle merci limitatamente dalle ore 06,00 alle ore 22,00 (feriali sabato escluso) e dalle ore 06,00 alle ore 12,00 (sabato, prefestivi e festivi);
- e) i veicoli degli ospiti di strutture ricettive ubicate nel Centro Storico;
- f) i veicoli di persone che dimostrino la necessità di dover assistere propri familiari residenti nel Centro Storico.

Permessi temporanei di transito potranno essere rilasciati per esigenze contingenti (portatori di handicap residenti in altre città, traslochi, matrimoni in Cattedrale, ecc,

- 8) di rendere noto che, fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge (incluse le disposizioni penali), l'omessa comunicazione nei termini prescritti dalla perdita o variazione di requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno e iscrizione nella lista bianca, l'omessa restituzione del contrassegno quando richiesto, l'utilizzo

improprio del contrassegno, l'omessa esposizione del contrassegno in originale o l'utilizzo di fotocopie, e le altre violazioni alle regolamentazioni disposte con le citate deliberazioni di G.M. 286/2008 e 367/2008 determineranno a carico dell'intestatario una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs. nr. 267/2000 (c.d. "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*").

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella medesima.

Le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza che sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale come stabilito dal Codice della Strada e relativo citato regolamento attuativo.

A norma dell'art. 3, co. 4 della Legge nr. 241/1990 (e successive modifiche, varianti ed integrazioni), si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge nr. 1034/1971 al TAR Lecce, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992, art. 285) e dell'art. 74 del citato Regolamento per l'esecuzione e attuazione del suddetto Codice della Strada (D.P.R. 16/09/96, nr. 610).

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico con ogni mezzo mediatico idoneo e venga notificata al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questo Comune, alle Forze dell'Ordine locali presenti sul territorio comunale ed al Servizio di Pronto Intervento Sanitario 118.

Lì 19/05/2012

**IL DIRIGENTE**  
**Comandante Ten. Col. Cosimo Tarantino**  
( FIRMA DIGITALE )  
**F.to Comandante Ten. Col. Cosimo Tarantino**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1032**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 21/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/05/2012

IL MESSO COMUNALE  
Antonio CONGEDO

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1032**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 21/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/05/2012

IL MESSO COMUNALE  
f.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Giuseppe LEOPIZZI

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 05/06/2012

---